



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Padova

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO
PER IL QUADRIENNIO

2026 – 2029

(modifiche limitate alle parti oggetto di rilievi da parte del CSM con provvedimento del 18 febbraio 2026 comunicato all'Ufficio in data 24 febbraio 2026)

Seguono le parti del progetto organizzativo, oggetto di rilievi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Le parti che seguono sono state modificate, sulla base delle indicazioni fornite nella delibera del 18 febbraio 2026 (pratica numero 1025/OP/2025): quest'Ufficio, pur ritenendo opinabili alcune delle predette indicazioni, alla luce della normativa primaria, si adegua doverosamente alle osservazioni ricevute.

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

L'assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro specializzati ha luogo a seguito di interpello, esteso, previa comunicazione anche in via telematica, ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del CSM che non abbiano ancora preso possesso, con assegnazione di un congruo termine per presentare la domanda, secondo le indicazioni di preferenza espresse, con l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) attitudini desunte dalle pregresse esperienze professionali;
- b) titoli professionali idonei e pertinenti (pubblicazioni, pareri conseguiti in occasione della progressione in carriera);
- c) produttività e laboriosità (dati reperibili in atti ufficiali);
- d) maggiore anzianità di servizio nell'ufficio;
- e) maggiore anzianità di ruolo.

L'assegnazione terrà conto, inoltre, delle esigenze connesse all'equilibrio numerico dei gruppi in relazione ai carichi quantitativi e qualitativi di lavoro.

L'ufficio favorisce, compatibilmente con le esigenze di funzionalità, la rotazione nei gruppi anche per favorire l'acquisizione di diverse esperienze professionali finalizzate ad una crescita di tutti i magistrati.

Nel caso in cui il sostituto non indichi alcuna preferenza ovvero per motivate esigenze di ufficio (in particolare: impossibilità di coprire l'organico dei gruppi di lavoro per carenza di domande) il procuratore può assegnare d'ufficio, con provvedimento motivato, uno o più sostituti a un gruppo di lavoro non richiesto.

I provvedimenti attuativi sulle assegnazioni ai gruppi di lavoro all'esito dell'interpello saranno comunicati a tutti i magistrati dell'ufficio nel rispetto delle modalità previste dalla circolare

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Non vi sono magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione diversi dal procuratore e dal procuratore aggiunto, fatto salvo l'incarico del sostituto Lazzeri come referente dell'ufficio studi che non beneficia di alcuna riduzione del lavoro giudiziario. L'incarico ha durata biennale (incarico che ha avuto inizio in data 2 maggio 2024 e che scadrà in data 1 maggio 2026 e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'Ufficio.

L'esigenza di non alterare i criteri di equità nella distribuzione degli affari, anche in relazione alle dimensioni dell'Ufficio, induce a confermare come criterio generale quello, tradizionalmente adottato, della assegnazione automatica dei procedimenti, recependo, peraltro, le indicazioni provenienti dalla normativa secondaria.

L'assegnazione degli affari ai magistrati segue criteri oggettivi e predeterminati, tali da realizzare un automatismo che non consenta di individuare preventivamente chi sarà assegnatario del procedimento. Fanno eccezione alcune ipotesi di cui sotto.

Gli affari di mod. 21 e mod. 45 di materia generica, eccetto dunque quelli specialistici di competenza dei gruppi di lavoro, sono assegnati dal procuratore seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati a ciascun sostituto, mediante l'attribuzione automatica di 20 notizie sopravvenute in ordine cronologico di ricezione.

Costituiscono la cifra di 20 anche le notizie di reato che all'esito dell'esame delegato all'assegnatario fossero classificate come pertinenti ai registri mod. 44 o 21 bis.

Gli affari di competenza dei gruppi specializzati sono assegnati dal coordinatore del gruppo, con criterio automatico fondato sulla successione cronologica di ricezione, uno per ciascuno dei magistrati appartenenti al gruppo di lavoro, individuati secondo l'ordine alfabetico dei cognomi.

In caso di iscrizione di affari concorrenti di gruppo di lavoro e non, prevale di regola il criterio specialistico.

Se concorrono reati da iscrivere di competenza di gruppi diversi, l'assegnazione viene decisa sulla base della maggior gravità dei reati, della complessità delle indagini e del loro stato di avanzamento, sempre che non si ritenga di procedere ad una coassegnazione tra magistrati dei gruppi interessati.

I procedimenti penali di materia generica a carico di ignoti, individuabili per tali dalla segreteria della ricezione atti, sono assegnati automaticamente a tutti i magistrati dell'Ufficio (compreso il procuratore, nella misura già indicata) secondo un turno di assegnazione di 50 procedimenti a testa, stabilito in ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati, ad eccezione di quelli ictu oculi di speciale rilevanza ovvero di incerta attribuzione al registro mod. 44, da rimettere al procuratore o al procuratore aggiunto per l'applicazione dei criteri generali (ad esempio se trattasi di fascicoli contro noti ovvero di reati di competenza di un gruppo specializzato).

La sostituzione di un criterio numerico di assegnazioni rispetto al criterio settimanale precedentemente vigente risponde anche all'esigenza di garantire un numero pari di assegnazioni ai magistrati dell'Ufficio.

Il procuratore si riserva la facoltà di riassegnare in automatico (secondo il criterio sopra indicato, basato sulla data della riassegnazione) i procedimenti meritevoli di particolari approfondimenti investigativi ovvero i procedimenti passati a mod. 21.

Le liste delle denunce a carico di ignoti ex art. 107 bis disp. att. c.p.p. sono assegnate automaticamente a tutti i magistrati dell'Ufficio, compresi il procuratore ed il procuratore aggiunto, secondo un turno di 200 numeri per ciascuno, in ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati (in un turno di rotazione ci sarà il procuratore ed in un altro il procuratore aggiunto per una percentuale di assegnazione per i predetti del 50%).

I procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace sono smistati dalla segreteria della ricezione atti all'ufficio di segreteria per i procedimenti del Giudice di Pace, qui iscritti a cura del Direttore preposto a mod. 21 bis ed assegnati automaticamente ai sostituti, senza necessità di sottoporli all'attenzione diretta del procuratore, salvo casi di particolare rilevanza, secondo un turno di durata coincidente con turno di reperibilità esterna dei magistrati.

In relazione al punto che precede (procedimenti di competenza del giudice di pace), è intenzione dell'Ufficio procedere ad una radicale riorganizzazione del settore, nell'ambito di una più complessiva riorganizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, attribuendo la competenza alla trattazione dei predetti procedimenti direttamente ai VPO, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto, ma una tale riorganizzazione necessita del tempo necessario per provvedere ad una adeguata formazione dei vpo da destinate a tale servizio nonché alla necessità di avere chiarezza sullo status e sulle funzioni attribuite ai vpo anche in relazione al disegno di legge tuttora all'esame del parlamento con riferimento ai vpo stabilizzati (cioè ai vpo entrati in servizio prima dell'agosto 2017) nonché sull'inizio del servizio dei nuovi vpo che hanno da poco ultimato il tirocinio (allo stato non vi sono in quest'ufficio vpo entrati in servizio dopo l'agosto 2017).

In deroga al criterio di assegnazione automatica, si può procedere, tuttavia, con provvedimento motivato, ad assegnazione diretta da parte del procuratore, sentito il (o su proposta del) procuratore aggiunto coordinatore ai sensi dell'art. 15 c. 5 Circolare Procure, nel rispetto della procedura rafforzata di cui al successivo comma 9-bis. secondo la procedura prevista dall'art. 15 c.5 Circolare.

Tutti i provvedimenti di assegnazione "in deroga" dovranno essere consegnati alla segreteria del procuratore per la conservazione e la documentazione.

(assegnazioni per precedente)

Il procedimento di nuova iscrizione connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o collegato ai sensi dell'art. 371 c. 2 lett. b) e c) c.p.p. con altro procedimento pendente in fase di indagini preliminari (finché cioè il procedimento iscritto precedentemente non sia stato definito con richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale) è assegnato al titolare del procedimento iscritto per primo; nell'ipotesi in cui si tratti di procedimento spettante a un gruppo specializzato di cui il magistrato non faccia più parte, verrà seguito il criterio ordinario di assegnazione, salvo che il precedente specializzato sia ancora pendente..

Quando uno di tali casi ricorre dopo l'iscrizione del fascicolo il procedimento da seguire sarà il seguente: il magistrato che ritiene vi siano ragioni per richiedere la riunione o comunque la trattazione unitaria del proprio procedimento ad altro fascicolo di precedente iscrizione, trasmette il proprio fascicolo al magistrato titolare del precedente, proponendo il cambio delega: quest'ultimo magistrato se concorda trasmette entrambi i fascicoli al procuratore per il cambio delega in suo favore e il procuratore, sull'accordo dei magistrati, provvederà al cambio delega. In caso contrario il fascicolo verrà restituito a chi lo aveva trasmesso non concordando sulla riunione o sul collegamento. Ugualmente il magistrato titolare del fascicolo di precedente iscrizione, qualora constati che esiste altro procedimento connesso o collegato assegnato ad altro magistrato potrà richiedere a quest'ultimo di valutare la possibilità di un cambio delega per l'eventuale riunione o trattazione unitaria. Anche in tal caso, qualora vi sia l'accordo, i fascicoli verranno trasmessi al procuratore per il cambio delega.

In caso di contrasto, il sostituto che lo riterrà chiederà l'intervento del procuratore che, deciderà, in tal caso, previo esame e motivazione, sulla assegnazione limitatamente al caso di conflitto negativo tra sostituti.

Negli altri casi, ove ne ricorrano i presupposti, si procederà alla revoca secondo la procedura prevista dalla circolare.

I procedimenti connessi o collegati possono essere assegnati, eccezionalmente, allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, quando tale soluzione, a giudizio del procuratore, appare rispondente all'economia processuale.

Tali criteri ovviamente dovranno, di regola, riguardare o procedimenti per reati generici o procedimenti relativi a reati ricompresi nell'ambito di competenza dello stesso gruppo specializzato con possibilità in caso di accordo tra colleghi di derogare a tale regola.

Il procuratore, con provvedimento motivato, potrà derogare alla regola del precedente ogni qualvolta ci sia il rischio di creare una eccessiva personalizzazione del magistrato assegnatario di procedimenti contro la stessa persona, solo quando vi sia richiesta in tal senso da parte del magistrato assegnatario (trattasi di ipotesi di rinuncia da parte del magistrato assegnatario).

La priorità di iscrizione prescinde dal tipo di registro (21,44,45).

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 371-bis, 371 ter, 372, 373, 377, 377 bis, 378, 379, e 387 bis c.p. (calunnia, false dichiarazioni al pubblico ministero e al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, intralcio alla giustizia, favoreggiamento reale e personale, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) verranno assegnati, in deroga ad ogni altro criterio, al magistrato titolare del "precedente" che vi ha dato origine, ancorché già definito. Se il magistrato titolare del

procedimento è stato trasferito, il procedimento verrà assegnato secondo gli ordinari criteri di assegnazione.

Quando risultano pendenti procedimenti connessi o collegati tra loro o se si verificano duplicazioni della medesima notizia di reato, l'affare iscritto successivamente deve essere riunito al primo, previa intesa tra i sostituti assegnatari: in casi di contrasto tra i sostituti decide il procuratore o il procuratore aggiunto.

Sono assegnati "per rientro" al precedente assegnatario i procedimenti restituiti a quest'ufficio per dissenso sulla competenza dopo la trasmissione ad altro ufficio.

Se risulta connessione o collegamento tra procedimenti pendenti riguardanti materie specializzate e materie generiche, prevale nella riunione il criterio di specializzazione, in deroga alla precedenza dell'iscrizione.

Quando la connessione o il collegamento sussiste tra procedimenti che riguardano materie specializzate diverse, il procedimento per il reato più grave attrae i successivi salvo che sia opportuna una assegnazione distinta in relazione alla particolare specialità della vicenda.

In caso di oggettiva diversa economicità di lavoro, le regole suddette possono essere derogate d'intesa tra i magistrati: in caso di dissenso, il procuratore, con provvedimento motivato, determina l'assegnazione più conveniente per l'efficacia e l'efficienza dell'azione investigativa.

Se nel corso dell'indagine il pubblico ministero acquisisce notizia di un illecito amministrativo commesso da un ente ai sensi del D. l.vo 231/2001, la fa iscrivere immediatamente con gli elementi identificativi dell'ente.

Se per lo stesso fatto pende un procedimento contro noti e uno contro ignoti, assegnati a magistrati diversi, il procedimento contro ignoti è riassegnato al magistrato titolare del procedimento contro noti o in caso di pluralità, a quello contro noti iscritto per primo, salvo che per ragioni di economia processuale (ad esempio l'avanzato stato delle indagini) sia opportuno disporre diversamente, sulla base di una soluzione condivisa con i magistrati interessati.

Le richieste di riapertura delle indagini vengono assegnate al magistrato titolare del procedimento definito che, in caso di riapertura, ne rimane assegnatario, anche se nel frattempo ha cambiato gruppo di lavoro. Se il magistrato titolare del procedimento non è più in servizio nell'ufficio la richiesta viene assegnata al p.m. di turno.

Non possono essere considerati casi di assegnazione "in deroga" quelli che avvengono "per precedente": in tal caso il provvedimento non richiede, di regola, motivazione ulteriore, in quanto la formula utilizzata rimanda ai criteri fissati nel presente progetto organizzativo e chiarisce adeguatamente i motivi della deroga e della specifica assegnazione. Salvi i casi in cui si richieda motivazione più articolata (soggetti al regime di cui sopra) il provvedimento di assegnazione per precedente sarà di regola annotato sulla stessa comunicazione notizia di reato o sulla copertina del fascicolo, senza ulteriori formalità.

Nel caso di auto-assegnazione del procuratore o del procuratore aggiunto per "pronta definizione" il provvedimento sarà di regola annotato sulla stessa CNR o sulla copertina del fascicolo.

Non costituiscono "precedente" i procedimenti assegnati alla SDAS e quelli di pronta definizione assegnati al procuratore o al procuratore aggiunto.

L'accesso alla documentazione relativa alle assegnazioni in deroga è consentito, con provvedimento specifico del procuratore, a tutti i magistrati dell'ufficio che, avendone fatta richiesta motivata, abbiano un interesse differenziato e qualificato compatibilmente con le esigenze di tutela del segreto.

Il procuratore può disporre, in ogni caso, che il magistrato assegnatario lo informi dell'evolversi del procedimento mediante l'espressione "riferire" o "informarmi": lo stesso può disporre il procuratore aggiunto limitatamente ai procedimenti dei gruppi dallo stesso coordinati.

Il procuratore aggiunto – salvo che non abbia funzione vicaria per assenza del procuratore- non può eseguire assegnazioni fuori del sistema automatico (salvo casi di connessione di "precedenti").

Si persegue l'obiettivo di garantire la tendenziale parità numerica delle assegnazioni per ciascun sostituto all'interno dei due grandi insiemi di procedimenti: da un lato i procedimenti iscritti a mod. 21 e, dall'altro lato, quelli iscritti a mod. 44 e a mod. 45. A tal fine è previsto un sistema di monitoraggio nell'ultimo trimestre dell'anno: le decisioni sulla perequazione vengono assunte, previa assemblea dell'ufficio.

Nel caso che un magistrato dell'ufficio sia particolarmente gravato a causa della trattazione di procedimenti particolarmente ponderosi, il predetto può essere sollevato proporzionalmente da un congruo numero di sopravvenienze di spettanza o di procedimenti in corso, previa consultazione dell'assemblea dei magistrati.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono assegnate in base alla successione cronologica della loro iscrizione a ciascun sostituto a rotazione, uno per ciascuno, secondo l'ordine alfabetico del cognome dei magistrati, con esclusione delle ipotesi in cui la proposta si fonda sulle emergenze probatorie di un procedimento penale (anche già definito), nel qual caso esse verranno assegnate al magistrato titolare del relativo procedimento per evidenti ragioni di economia investigativa.

I procedimenti in materia di esecuzione e di sorveglianza sono assegnati ai magistrati addetti al relativo settore, secondo pari rotazione in base ad un turno settimanale predisposto dal procuratore aggiunto.

Parimenti i procedimenti in materia civile sono assegnati secondo pari rotazione in base ad un turno settimanale predisposto dal procuratore aggiunto.

Gli esposti anonimi pervenuti in qualsiasi modo all'ufficio sono trattati dal procuratore- in caso di delega anche dal procuratore aggiunto- il quale, in base al contenuto dell'esposto, valuterà se inviare copia dell'esposto agli organi di p.g. per eventuali accertamenti suscettibili di generare una notizia di reato. Le informative di reato eventualmente generate saranno iscritte nel registro generale ed assegnate secondo i criteri di assegnazione indicati in precedenza. Diversamente l'anonimo sarà custodito nell'apposito registro sino allo scadere del termine previsto dalla legge per la sua distruzione.

Le rogatorie provenienti da Autorità Giudiziarie italiane o estere e le richieste di assistenza giudiziaria, le richieste di informazioni provenienti da Eurojust, le notifiche richieste da autorità giudiziarie estere e le notifiche ex art. 142 e 146 c.p.c. sono delegate ai sostituti secondo un turno a rotazione tra tutti i magistrati dell'Ufficio, anche allo scopo di consentire agli stessi di acquisire una esperienza nello specifico settore.

Tuttavia, se la rogatoria o la richiesta trova diretto riferimento in un procedimento penale iscritto in quest'ufficio, essa è delegata al magistrato assegnatario del procedimento.

Le notizie di reato che pervengono all'ufficio sono trattate dal Registro generale- Ufficio Ricezione Atti che può essere coadiuvato dalla segreteria di assistenza del procuratore e del procuratore aggiunto ovvero, a seconda della natura dei casi, dall'ufficio per i procedimenti del Giudice di Pace.

E' fatto divieto ad altri uffici di ricevere notizie di reato da chiunque provenienti.

Suddivise in cartelle separate, le notizie di reato vengono poste all'attenzione dei coordinatori dei gruppi (all'attenzione del procuratore anche le notizie di reato relative alla materia generica).

Le notizie di reato generiche contro ignoti e quelle di competenza del Giudice di Pace sono trattate come disposto altri punti del progetto organizzativo.

I coordinatori dei gruppi esaminano le notizie di reato e provvedono alla loro assegnazione secondo i criteri indicati.

Se il magistrato assegnatario ritenga che la notizia di reato non appartenga alla competenza della materia ravvisata, rassegna le proprie osservazioni al coordinatore del gruppo che decide. In caso di dissenso, interviene il procuratore.

Se i sostituti assegnatari di fascicoli di gruppi diversi o del medesimo gruppo ritenessero opportune la variazione di assegnazione o la coassegnazione, lo rappresentano ai coordinatori dei gruppi interessati per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Effettuata l'assegnazione secondo i criteri sopra indicati, spetta al pubblico ministero assegnatario la valutazione degli atti: all'esito di tale valutazione il pm assegnatario disporrà l'iscrizione in uno dei registri, salvo che l'iscrizione sia stata già fatta dal coordinatore del gruppo. In tal caso sarà sempre libero di disporre la modifica, d'intesa con il coordinatore.

Il magistrato disporrà l'iscrizione con assoluta celerità, per una corretta gestione dei termini di durata delle indagini preliminari e della tempestività dell'eventuale esercizio dell'azione penale.

Nell'ipotesi di trasferimento o persistente mancanza o impedimento di un magistrato dell'ufficio (per il tempo previsto dalla normativa secondaria) i procedimenti penali specializzati verranno suddivisi tra i sostituti del gruppo competente, mentre i procedimenti generici verranno suddivisi tra tutti i sostituti, ovviamente con la dovuta compensazione per i magistrati del gruppo specializzato già risultati nuovi assegnatari dei procedimenti penali specializzati. Le udienze ed i turni esterni già assegnati verranno equamente redistribuiti tra tutti i sostituti in servizio.

Il procuratore può disporre il blocco delle assegnazioni nell'imminenza del trasferimento di un magistrato ad altro ufficio: il blocco avverrà in un momento temporale fissato dal procuratore, valutata la situazione complessiva dell'ufficio e sentiti i colleghi.

Il procuratore ha, tra i suoi compiti, quello di distribuire gli affari tra i magistrati secondo un fondamentale criterio di equità, oltre che di funzionalità. Tra le strategie utili che il Procuratore della Repubblica può mettere a punto è da preferire quella del "blocco" delle assegnazioni, per un periodo congruo, in favore del magistrato che, pur potendo vantare una produttività uguale o addirittura maggiore rispetto agli altri magistrati dell'ufficio, si trovi, di fatto, a gestire un ruolo più gravato di quello dei colleghi.

Situazioni di questo tipo dovrebbero essere evitate attraverso lo strumento del monitoraggio annuale.

Quando il fatto sia connotato in modo da non costituire una ipotesi di reato, si procederà ad iscrizione a mod. 45, nell'ambito del quale possono essere espletate solo quelle attività strettamente finalizzate alla determinazione sull'iscrizione, escluso in ogni caso il compimento di atti di indagine invasivi o che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito.

In particolare, vanno iscritti a mod. 45, a titolo esemplificativo:

1. i suicidi ed i decessi per cause all'apparenza naturali compresi quelli per i quali sorge sospetto di reato e viene disposto esame autoptico ai sensi dell'art. 116 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., ad eccezione di quei fatti per i quali emergono indizi di reato (omicidio colposo, istigazione al suicidio, ecc.).
2. le perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo (es. controllo ex art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990 nr. 309; ex art. 41 R.D. 18 giugno 1931 nr. 773; ex art. 4 L. 22 maggio 1975 nr. 152, etc...) ed i sequestri amministrativi, sempre di iniziativa della polizia giudiziaria, di modiche quantità di stupefacente con denuncia del detentore ex art. 75 D.P.R. 309/1990;
3. i verbali di fermo per identificazione;
4. le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di natura amministrativa;
5. gli esposti generici contro esponenti della Pubblica Amministrazione;
6. i referti medici per i quali non sia prospettabile l'esistenza di reati; al contrario, i referti ospedalieri per lesioni per le quali non è presentata querela e le segnalazioni di infortuni sul lavoro non procedibili di ufficio vanno sempre iscritti nel registro mod. 21 o mod. 44 e trasmessi al g.i.p. con richiesta di archiviazione in caso di accertata mancanza di tempestiva querela;
7. le denunce di smarrimento di documenti o di altri oggetti;
8. le denunce di scomparsa di persone maggiorenni o minorenni, senza alcun elemento che possa far ipotizzare estremi di reato;
9. le richieste di autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali ex art. 52 comma 2 D.P.R. del 26 ottobre 1972 nr. 633 e nel relativo fascicolo verranno inseriti i provvedimenti autorizzativi del P.M. ed il processo verbale di accesso non appena trasmesso dalla Guardia di Finanza;
10. le sentenze dichiarative di fallimento e i provvedimenti in materia di concordato preventivo - ovvero, dopo il vigore del D.Lgs. 12.1.2019 n.14, dichiarative dello stato di insolvenza o di altri stati di crisi dell'impresa - trasmessi dal Tribunale e, salvo urgenti accertamenti da disporre autonomamente, dopo il deposito della relazione degli organi della procedura, si deciderà se "cestinare" la pratica o passarla al mod. 21 per eventuali reati fallimentari od altro.
11. i fatti complessi che richiedono un necessario approfondimento per ravvisare una specifica ipotesi di reato, così come tutte le notizie od informative che impongono una apposita attività pre-procedimentale finalizzata all' "acquisizione" di una notizia di reato ex art. 330 c.p.p..

In tali ipotesi, peraltro, è evidente che non possono essere compiuti atti c.d. "garantiti" per i quali, essendo prevista la possibilità di intervento del difensore, è necessario che venga espressamente ipotizzato un reato ed individuato un indagato.

Di regola, i mod. 45 devono essere chiusi, salvo casi particolari (vedasi mod. 45 relativi a procedure concorsuali), entro un anno dall'iscrizione (l'ufficio comunicherà alla Procura Generale le pendenze ultrannuali, con un elenco nel quale verrà specificato l'oggetto del procedimento stesso).

La gestione dei mod. 45 deve rispettare quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 21 aprile 2011 e da quella più recente dell'11 novembre 2016.

Si procederà ad iscrizione a mod. 46 per tutte le notizie che provengano da fonte non identificabile e quindi, anche per gli atti che recano in calce una firma che non consenta l'identificazione dell'esponente.

Nei casi in cui l'esposto, la denuncia o il documento risulti sottoscritto da persona connotata da elementi che ne consentano l'individuazione, si disporranno accertamenti per l'identificazione del soggetto, al fine di interpellarlo e di accertare la paternità della sottoscrizione. Ove l'indicato soggetto venga identificato, il mod. 46 verrà iscritto, a seconda dei casi, a mod. 21 o 21bis o mod. 44 o mod. 45 per l'ulteriore corso.

Per quanto riguarda i magistrati di prima assegnazione, cui fa riferimento l'art. 15 co. 2 della circolare del C.S.M. vigente, agli stessi verranno assegnati gli affari seguendo i criteri generali previsti nel presente progetto organizzativo, previa destinazione degli stessi ad un gruppo specializzato con modalità di interpello ovvero con copertura di posti rimasti scoperti nell'ambito dei gruppi specializzati.

Nei confronti di un magistrato di prima assegnazione, si ritiene, comunque, che per evitare un impatto traumatico al momento della presa di possesso, l'approccio all'ufficio dovrà avvenire in modo graduale.

Criterio preferibile sarà quello di assegnare al nuovo magistrato fascicoli di nuova iscrizione in misura superiore a quella degli altri magistrati fino a raggiungere un numero di fascicoli tendenzialmente pari alla media dei fascicoli presenti sul ruolo dei magistrati presenti in ufficio.

Quanto all'ingresso nei turni esterni e nei turni di udienza, esso avverrà a distanza di uno o due mesi dalla presa di possesso, dopo un breve affiancamento ai colleghi dell'ufficio, sia per i turni urgenze che per i turni di udienza.

In caso di gravidanza di un magistrato dell'ufficio, l'assegnazione dei procedimenti verrà "bloccata" – in virtù di provvedimento scritto del procuratore – almeno due mesi prima della prevedibile data in cui il magistrato andrà in congedo di maternità. Con l'accordo degli altri magistrati, il blocco delle assegnazioni potrà avvenire anche in epoca antecedente ai due mesi.

In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'Ufficio, a mente dell'art. 16 della Circolare del CSM, il procuratore, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 26 e degli strumenti di cui alla Circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla co-assegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e di quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p.

La ridistribuzione avviene rispettando le competenze specialistiche dei gruppi di lavoro ed utilizzando i criteri ordinari di assegnazione, salvi diversi accordi tra i sostituti.

Al magistrato che rientra dal periodo di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata superiore a sei mesi, verranno restituiti i procedimenti originariamente a lui assegnati ed ancora pendenti e, in mancanza ovvero in presenza di procedimenti in numero decisamente inferiore alla media dei procedimenti in carico agli altri sostituti, verrà formato un ruolo secondo le regole indicate per l'assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

In presenza di specifiche esigenze investigative connesse a procedimenti complessi che necessitino di numerose e coordinate attività di indagine, il procuratore può procedere ad una coassegnazione del procedimento su richiesta del magistrato assegnatario.

In ogni caso il provvedimento di coassegnazione prediligerà la scelta di magistrati appartenenti ai gruppi specializzati competenti per la materia oggetto del procedimento e verrà adeguatamente motivato, dando atto della necessità e/o opportunità di una coassegnazione.

Il procuratore può procedere a coassegnazione in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 15 c. 5, seguendo la procedura di cui al successivo comma 9 bis.

In tal senso si fa espresso richiamo a quanto indicato in ordine all'assegnazione dei procedimenti al magistrato titolare di fascicoli connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.

Tale deroga trova giustificazione nell'ambito del principio dell'efficienza dell'attività e di funzionalità dell'ufficio che viene favorita dalla unitarietà e continuità di trattazione dei procedimenti connessi e/o collegati da parte dello stesso magistrato.

Di regola, la coassegnazione sarà decisa con il consenso dei magistrati coassegnatari.

Qualora nella notizia di reato si configurino reati rientranti nella competenza di diversi gruppi di lavoro, il procuratore può, con provvedimento motivato e con il consenso degli interessati coassegnare il procedimento ai magistrati di ciascun gruppo interessato in base all'ordinario criterio automatico di assegnazione.

Qualora nel corso delle indagini emergano anche reati attribuiti alla competenza specialistica di altro gruppo di lavoro il procuratore può, con provvedimento motivato e con il consenso degli interessati, coassegnare il procedimento anche al magistrato dell'altro gruppo di lavoro competente, sempre individuato secondo l'ordinario criterio automatico di assegnazione.

Una coassegnazione di ufficio potrà essere disposta, ad esempio, nel caso in cui in un procedimento assegnato ad un magistrato inserito in un gruppo specializzato, emergano notizie di reato di competenza di altro gruppo specializzato e non sia opportuno, per ragioni investigative, disporre lo stralcio.

Nel caso di coassegnazione a più sostituti, la segreteria competente alla tenuta ed alla gestione del fascicolo è quella del primo sostituto designato o, in caso di contestuale designazione, quella del sostituto il cui nome è scritto per primo nell'atto.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Come già detto, il procuratore in relazione a tutti i procedimenti ed il procuratore aggiunto, in relazione ai procedimenti dei gruppi da lui coordinati, potranno procedere all'auto-assegnazione dei fascicoli di pronta definizione, secondo i criteri già indicati.

Il procuratore, ove lo consigli un caso di speciale urgenza, gravità, delicatezza e/o rilevanza pubblica può procedere all'autoassegnazione, con provvedimento puntualmente motivato.

Ove il Procuratore decida di autoassegnarsi o di coassegnarsi con il procuratore aggiunto o con un sostituto un procedimento in deroga ai criteri generali di assegnazione, ricorrerà alla specifica procedura prevista dall'art. 15 comma 9 bis della Circolare.

La decisione di coassegnare un affare spetta al procuratore o al procuratore aggiunto nei rispettivi compiti di assegnazione (o a chi li sostituisce per anzianità) e deve essere sempre motivata.

L'esigenza di coassegnazione può nascere anche nel corso delle indagini ed in tal caso può essere segnalata anche dal magistrato assegnatario: se avviene nel corso delle indagini, viene decisa, solo dopo aver sentito il magistrato assegnatario.

Poiché la coassegnazione è un istituto eccezionale, la cui necessità si verifica in situazioni difficilmente catalogabili, è necessario temperare il rigido e assoluto automatismo nella scelta del coassegnatario, al fine di assicurare la più efficiente risposta alla necessità funzionale specifica (difficoltà tecnica, ponderosità del contenzioso etc...), pur nell'ambito di criteri predefiniti che assicurino in modo temperato la trasparenza, l'equità nei carichi di lavoro e l'efficacia dell'azione investigativa. Pertanto, nel caso di coassegnazione originaria deve esservi incluso il magistrato assegnatario del procedimento secondo i criteri generali, salvo espressa e motivata rinuncia. A costui, se il procedimento attiene ad una materia specializzata, vengono associati, di regola, i magistrati appartenenti al competente gruppo di lavoro.

I magistrati coassegnatari adottano collegialmente le decisioni. In caso di dissenso, il procuratore o il procuratore aggiunto intervengono per favorire una soluzione condivisa: in caso di permanenza del dissenso, il procuratore può revocare la coassegnazione o sostituire uno dei coassegnatari, seguendo la procedura di revoca, sussistendone i presupposti. La revoca è rimedio che scaturisce dalla violazione dei principi e criteri posti dal dirigente per lo svolgimento delle attività dell'ufficio: a mero titolo di esempio, l'insanabile contrasto in merito alla conduzione delle indagini preliminari fra coassegnatari può legittimamente fondare l'intervento revocatorio nella sola ipotesi in cui lo stallo eventualmente derivante integri violazione dei suddetti principi e criteri, tra cui quello -immanente al sistema- della pronta definizione del procedimento.

Nel caso di coassegnazione tra procuratore e sostituto e tra procuratore aggiunto e sostituto la segreteria competente alla tenuta ed alla gestione del fascicolo sarà sempre quella del sostituto.

In caso di coassegnazione tra procuratore e procuratore aggiunto, la segreteria competente alla tenuta ed alla gestione del fascicolo sarà sempre quella del procuratore aggiunto.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

L'assenso viene dato dal coordinatore dei gruppi (procuratore o procuratore aggiunto).

Sui provvedimenti disposti dal procuratore aggiunto, l'assenso scritto è espresso dal procuratore.

L'assenso è richiesto per disporre il fermo o richiedere le misure cautelari personali – salvo quelle contestuali alle richieste di convalida di arresto o di fermo di p.g. o quelle richieste nel corso delle udienze.

Per le richieste di misure cautelari reali l'assenso sarà chiesto solo per quelle più rilevanti, tenendo conto del valore dei beni sequestrati (per esempio, aziende o somme di ingente valore economico: si ritengono di ingente valore economico le richieste o i decreti relativi a somme di denaro o a beni calcolabili di valore superiore a € 500.000) nonché per decretare il sequestro d'urgenza ex art. 321 c.3 bis c.p.p. nei predetti casi.

Non sono sottoposte ad assenso le richieste di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria.

E' previsto l'assenso per le richieste di applicazione di misure di sicurezza.

In caso di assenza del procuratore, provvederà il procuratore aggiunto. In caso di assenza del procuratore aggiunto provvederà il procuratore: in caso di assenza di entrambi provvederà il procuratore facente funzioni, ovvero il sostituto più anziano di ruolo presente in ufficio.

Per i procedimenti nei quali è annotato dal procuratore "riferire" l'assenso sarà richiesto, oltre che al coordinatore del gruppo, in ogni caso al procuratore.

La manifestazione o il rifiuto dell'assenso devono ovviamente essere espressi nel tempo più breve possibile ma, con altrettanta evidenza, non può essere fissato un termine prestabilito (il tempo necessario varierà in ragione di diversi fattori quali la complessità delle questioni trattate o gli altri concomitanti impegni in ufficio del coordinatore).

Sarà naturalmente utile per il buon andamento dell'ufficio, e rientra peraltro nei principi generali di leale collaborazione, che il sostituto procuratore, ferma restando la sua libertà di determinazione, valuti preventivamente con il coordinatore del gruppo le richieste cautelari da formulare, specie nei casi di maggiore complessità. Nel caso in cui il coordinatore-procuratore aggiunto ritenga di non formulare l'assenso, la questione sarà sottoposta al procuratore che esperirà ogni azione idonea a pervenire ad una soluzione condivisa. Se persiste il contrasto, il procuratore potrà attivare la procedura di revoca dell'assegnazione del procedimento con le modalità previste dall'art. 23 della circolare, fermo, ovviamente, il diritto del magistrato assegnatario di rinunciare all'assegnazione ai sensi dell'art.27 della circolare.

In ogni caso gli atti relativi alla interlocuzione sull'apposizione del visto, all'eventuale rinuncia e alla revoca non faranno parte del fascicolo di indagine e saranno custoditi presso la segreteria del procuratore.

Nei casi di "reati generici" i sostituti che svolgono attività in più di un gruppo di lavoro (coordinati rispettivamente dal procuratore e dal procuratore aggiunto) indirizzeranno le richieste di "assenso" al procuratore.

Nei casi di particolare rilevanza, così come definiti nel presente progetto organizzativo, i sostituti dovranno informare il procuratore ed il procuratore aggiunto della emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà emessi dal giudice per le indagini preliminari alla cui richiesta hanno prestato l'assenso.

In caso di assoluta urgenza di provvedere, l'emissione di provvedimento di fermo del P.M. o di richiesta cautelare può essere, eccezionalmente, consentita, anche solo con l'assenso orale del procuratore ovvero, per i gruppi da lui coordinati, del procuratore aggiunto (raggiunti telefonicamente dal sostituto) che verrà ribadito in forma scritta in un momento successivo. Di tale assenso orale il sostituto farà menzione nella richiesta cautelare o nel provvedimento pre-cautelare.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

E' opportuno premettere che l'apposizione del visto è in via generale finalizzata non al controllo dell'attività del singolo magistrato, bensì al buon funzionamento dell'Ufficio, al fine di garantire il corretto puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, della completezza e tempestività nonché del coordinamento delle indagini e, in generale, dell'attività dell'ufficio nonché all'uso razionale ed oculato delle risorse.

Il visto ha funzione essenzialmente conoscitiva in ordine all'esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri eventualmente specificati nell'atto di assegnazione del procedimento di cui all'art. 2 c.2 d.l.vo 106/2006 e ha altresì il fine di favorire l'interlocuzione.

L'informazione tempestiva e completa del procuratore e/o del procuratore aggiunto in tutti i casi di particolare rilievo (i parametri di riferimento della rilevanza possono indicarsi, in maniera orientativa, nel numero delle persone offese o nella rilevanza giuridica o economia delle questioni, nell'allarme sociale e comunque nel rilievo esterno dei fatti) e in quelli che comunque impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'ufficio è, pertanto, compito e responsabilità specifici dei singoli magistrati, anche al di là dell'apposizione della specifica richiesta di "riferire" o "conferire" che potrebbe costituire, di fronte alla complessità e varietà delle situazioni un eccessivo appesantimento burocratico che si vuole invece evitare, facendo affidamento sulla intelligenza e sul senso di responsabilità dei singoli magistrati. Si ribadisce l'auspicio che in ogni situazione il procuratore, il procuratore aggiunto e i sostituti interessati curino di porre in essere ogni azione per giungere a una soluzione condivisa.

Ciò premesso come fondamentale criterio generale, è comunque opportuno fissare dei criteri più analitici per specifiche categorie di atti.

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto

☒ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato: reati di omicidio doloso o preterintenzionale o comunque di competenza della Corte di Assise; reati di omicidio colposo per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni su lavoro.

Nel caso che dall'attività successiva al deposito ex art. 415 bis c.p.p. (per esempio, interrogatorio dell'indagato) emergano elementi significativi, il sostituto dovrà informare nuovamente il coordinatore del gruppo anche al fine di eventuali nuove determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

☐ Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☒ procedimenti di cui al punto precedente.

☒ Richieste di archiviazione;

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato: reati di omicidio doloso o preterintenzionale o comunque di competenza della Corte di Assise; reati di omicidio colposo per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni su lavoro.

☒ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

liquidazioni di compensi a custodi giudiziari superiori ad € 2.000,00 e liquidazioni di compensi ai consulenti tecnici di importo superiore ad € 5.000,00.

☒ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di coloro che ricoprono cariche pubbliche;

☒ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo.

☒ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b), ove espressamente previsto dal progetto organizzativo.

☒ Impugnazioni avverso sentenze:

☐ tutte;

☒ seguenti categorie di reato: reati di omicidio doloso o preterintenzionale o comunque di competenza della Corte di Assise; reati di omicidio colposo per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni su lavoro..

☒ Impugnazioni avverso ordinanze:

☐ tutte;

☒ seguenti categorie di reato: reati di omicidio doloso o preterintenzionale o comunque di competenza della Corte di Assise; reati di omicidio colposo per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni su lavoro.

Sono parimenti soggetti al visto del coordinatore del gruppo (procuratore o procuratore aggiunto) le archiviazioni dei procedimenti iscritti a mod. 45 riferibili a materie di competenza del gruppo; per quanto riguarda i procedimenti iscritti a mod. 45 rientranti nella materia c.d. “generica” il visto sarà parimenti apposto dal coordinatore del gruppo del quale fa parte il sostituto assegnatario del procedimento: nel caso di sostituto appartenente a gruppi coordinati rispettivamente dal procuratore e dal procuratore aggiunto, i visti sui mod. 45 “generici” saranno apposti dal procuratore aggiunto.

Sono parimenti sottoposti al visto del procuratore i pareri e i provvedimenti previsti dalle leggi speciali in ordine alla concessione di benefici da parte dello Stato per le vittime di estorsione o usura e in ordine alla sospensione dei provvedimenti esecutivi civili.

Visti in materia di intercettazioni.

Data la delicatezza dello strumento delle intercettazioni per la sua invasività sulla vita privata (non solo degli indagati ma) di un numero indeterminato di persone e data altresì la sua onerosità., è opportuno sottoporre al visto del coordinatore di ciascun gruppo le richieste e gli altri provvedimenti in materia provenienti dai sostituti appartenenti al gruppo secondo le seguenti modalità.

La prima richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione da presentare al G.I.P. deve essere sottoposta al “visto” del coordinatore (che, ove non sia il Procuratore, se necessario, informerà il Procuratore) affinché il coordinatore del gruppo venga informato sia delle iniziative che l’Ufficio intraprende sia della direzione delle indagini, anche al fine di valutare la congruità dello strumento e – soprattutto eventuali esigenze di coordinamento.

Per prima richiesta si intende:

la prima richiesta che riguardi un nuovo soggetto (persona fisica o giuridica) mentre il visto non è necessario per le richieste relativi ad altre utenze riferibili allo stesso soggetto;

la prima richiesta relativa alla tipologia di intervento: così, per esempio, se dopo il visto su una richiesta di intercettazione telefonica, viene richiesta una intercettazione ambientale o telematica o una videoripresa sarà di nuovo necessario, per ogni tipologia, il visto del coordinatore.

Per la fase delle proroghe si ritiene sufficiente prevedere il visto a partire dalla 3 proroga, periodo che consente al coordinatore di valutare, insieme al sostituto titolare del procedimento, la necessità dell’attività tecnica di proroga di intercettazione (quindi dopo 45 giorni di intercettazione, anche in relazione al recente intervento normativo sul punto). Ovviamente, ogni successiva proroga dovrà essere sottoposta al visto.

Per quanto riguarda la disciplina per l’utilizzo degli strumenti elettronici per operazioni di osservazione, controllo e pedinamento (gps e telecamere) che non necessitano dell’autorizzazione del G.I.P. e che spesso determinano spese molto rilevanti, è opportuno prevedere ugualmente il visto del coordinatore del gruppo così come sopra previsto: tali provvedimenti, ove non collegati ad una intercettazione ambientale, visti dal coordinatore, non devono prevedere un termine superiore a 30 giorni: per l’eventuale prosecuzione, sempre per un termine non superiore a 30 giorni, sarà necessario un nuovo provvedimento del pubblico ministero visto dal coordinatore.

Per le attività (GPS e videocamere) collegate invece ad una intercettazione ambientale, i termini e le regole del visto sono quelli relativi alle intercettazioni e precisati in precedenza; la polizia giudiziaria dovrà fare espresso riferimento all’uso di queste ulteriori apparecchiature nella richiesta (di inizio

operazione o di proroga) e l'autorizzazione sarà costituita dallo stesso provvedimento relativo all'intercettazione. Al cessare per qualunque ragione della intercettazione ambientale cessano automaticamente anche le altre attività salvo diverso specifico provvedimento.

Per tutti i casi in cui non è possibile sottoporre tempestivamente il provvedimento al coordinatore competente (per esempio, in caso di decreti di urgenza o di proroghe per cui è imminente la scadenza del termine) il sostituto avrà cura di informare (telefonicamente, per posta elettronica ecc...) il coordinatore e di apporre sul provvedimento la relativa annotazione.

E'opportuno ribadire che quel che conta non è l'adempimento formale, ma la effettività dell'informazione.

E' utile anche a questo proposito specificare che l'annotazione "riferire" o altre simili da parte del procuratore o del procuratore aggiunto o del coordinatore non implica solo l'informazione sull'esito finale delle indagini preliminari, bensì su tutti i momenti significativi delle stesse, compresi quelli relativi alla richiesta di intercettazioni e agli sviluppi più importanti delle stesse.

Nel caso di trasferimento del sostituto ad altro gruppo di lavoro, i procedimenti di materia specialistica continueranno ad essere sottoposti per il visto al coordinatore competente per lo specifico gruppo di lavoro.

Nei casi di "reati generici" i sostituti che svolgono attività in più di un gruppo di lavoro (coordinati rispettivamente dal procuratore e dal procuratore aggiunto) indirizzeranno le richieste di "visto" al procuratore.

Per i provvedimenti definitori di misure di prevenzione patrimoniale occorre il visto del coordinatore del gruppo nel quale è inserito il sostituto proponente (sulle misure di prevenzione si richiama il protocollo d'intesa del 23.4.2018 tra le Procure del Distretto di Venezia con particolare riferimento alle necessarie comunicazioni alla Procura Distrettuale di Venezia).

I provvedimenti di "derubricazione" delle ipotesi delittuose specialistiche di agli artt. 572 e 612 bis c.p. in "reati di competenza del giudice di pace" devono essere sottoposti al visto del coordinatore del IV gruppo.

In ogni caso, i sostituti dell'ufficio, indipendentemente dalla richiesta di "riferire", informano preventivamente il coordinatore del gruppo dei provvedimenti da adottare ex artt. 54 c.2 e 54 bis c. 2 c.p.p. (contrastati negativi e positivi tra uffici del pubblico ministero) e riferiscono, poi, sull'esito degli stessi.

IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

La disciplina dei visti così come indicata nel precedente paragrafo appare sufficiente sotto il profilo delle necessarie comunicazioni.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica in ogni caso e il procuratore aggiunto nell'ambito dei gruppi da lui coordinati, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini apponendo l'espressione "riferire o "conferire". Tale forma di interlocuzione consentirà al procuratore o al procuratore aggiunto di seguire lo sviluppo di indagini particolarmente delicate,

evidenziando, peraltro, anche l'eventuale collegamento con altri procedimenti pendenti. Con l'apposizione dell'espressione "riferire" o "conferire" si vuole indicare la necessità che il magistrato, assegnatario del procedimento, interloquisca con il procuratore o il procuratore aggiunto in occasione delle principali iniziative assunte nell'ambito del procedimento assegnato (ad esempio, perquisizioni ovvero sequestri) e comunque, in ogni caso, prima delle sue determinazioni finali (avviso ex art. 415 bis c.p.p. ovvero esercizio dell'azione penale ovvero richiesta di archiviazione ovvero trasmissione degli atti per competenza).

Il procuratore o, in sua assenza, il procuratore aggiunto dovrà essere informato nei casi di liberazione dell'arrestato ex art. 121 disp. att. c.p.p..

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

Premessa necessaria è che l'ipotesi della revoca dell'assegnazione rimane del tutto residuale e rispondente ad una logica di "extrema ratio", essa, in ogni caso, sarà proceduta da una o più interlocuzioni tra il sostituto interessato ed il procuratore al fine di comporre l'eventuale contrasto che, ove risultasse all'esito effettivamente ed irrimediabilmente insanabile, darà luogo a provvedimento motivato di revoca dell'assegnazione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa primaria e dalla circolare

La revoca dell'assegnazione avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 della circolare.

In particolare, se nel corso delle attività d'indagine relative ad un procedimento il magistrato assegnatario non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generali o integrativi di cui all'art. 2 della circolare, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

La revoca potrà avvenire in una o più delle seguenti ipotesi:

violazione dei criteri generali e dei principi generali che presidiano l'attività dell'ufficio nonché dei criteri dettati con l'assegnazione con riferimento ad uno specifico procedimento;

violazione delle disposizioni contenute nel progetto organizzativo, da cui derivi un contrasto con il procuratore in merito alle modalità di esercizio dell'assegnazione;

adozione di provvedimenti abnormi o comunque non compresi nelle attribuzioni del Pubblico Ministero;

prolungata inerzia nella conduzione o nella conclusione delle indagini preliminari;

violazione dell'obbligo di informativa o del visto del procuratore o del procuratore aggiunto;

mancato coordinamento interno o con altri uffici;

contrasto tra coassegnatari del procedimento inerente le concrete modalità di applicazione dei principi e dei criteri già sopra richiamati tale da determinare la stasi del procedimento.

Il provvedimento di revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad un gruppo di lavoro, consulta il procuratore aggiunto o il coordinatore della medesima, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

L'onere informativo al Procuratore Generale è finalizzato a consentire a quest'ultimo, nell'ambito delle sue competenze, di ricercare la risoluzione del contrasto mediante scelte condivise.

Ovviamente non si procederà a revoca in caso di rinuncia spontanea del magistrato all'assegnazione.

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del presente progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato interessato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M..

Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al CSM pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali omissis.

Il procuratore della Repubblica provvede all'inoltro della documentazione al CSM non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

Le interlocuzioni scritte tra procuratore della Repubblica e sostituto procuratore non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inserite in un fascicolo riservato, custodito presso la Segreteria del Procuratore.

Il provvedimento di revoca deve essere motivato al fine di evidenziare l'esistenza, la ragionevolezza e la ponderata valutazione delle condizioni che giustificano l'esercizio di tale potere ed in particolare deve indicare:

- 1) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- 2) i principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione oggetto di violazione o di contrasto;
- 3) la esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- 4) la esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Principio fondamentale nell'affrontare situazioni di questo tipo è la necessità da parte di tutti di ricercare in primo luogo una soluzione condivisa.

La rinuncia all'assegnazione del magistrato assegnatario del procedimento avviene con atto scritto motivato comunicato al procuratore della Repubblica.

Tale facoltà è riconosciuta nei seguenti casi:

- contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi inseriti nell'atto di assegnazione del procedimento;
- contrasto sull'assegnazione di singoli atti prevista dall'art. 17, 2° comma, della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 3 luglio 2024;
- diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19;
- contrasto in sede di opposizione del visto ex art. 20 comma 5;
- contrasto tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica o tra magistrati coassegnatari che può dar luogo alla revoca dell'assegnazione (art. 23 comma 1).

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato, custodito presso la Segreteria del Procuratore.

Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al CSM, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti della stessa.

Il procedimento è riassegnato secondo i criteri previsti dal presente progetto organizzativo per le assegnazioni.

Nel corso delle attività di indagine relative ai reati indicati nell'art. 362 c. 1 ter c.p.p., il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362 c.1 ter c.p.p..

Sarà onere del coordinatore, laddove diverso dal procuratore, del gruppo specializzato competente su tali reati avvisare il procuratore della violazione delle disposizioni dell'art. 362 c. 1 ter c.p.p..

In tali casi il provvedimento di revoca deve essere congruamente motivato indicando espressamente che il magistrato assegnatario non ha osservato le disposizioni sopra richiamate.

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica che, senza ritardo, le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M..

ALTRI CASI DI SOSTITUZIONE DEL MAGISTRATO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 26 della nuova circolare del CSM, nella fase delle indagini preliminari il magistrato è sostituito dal procuratore della Repubblica con provvedimento motivato quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).

Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che- nei successivi cinque giorni- le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali controdeduzioni, al CSM che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 23 co. 7 e 24.

Il sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1 c.p.p. lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Il procuratore della Repubblica trasmette al CSM copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale; quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata dal suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente, ferma rimanendo la facoltà del magistrato di dare notizia, in ogni momento, al CSM della avvenuta sostituzione; nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che – nei successivi cinque giorni- le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al CSM che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 23 co. 7 e 24.

Padova 30 aprile 2026

Il Procuratore della Repubblica

Angelantonio Racanelli



ANGELANTONIO
RACANELLI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
30.04.2026
15:35:34
GMT+01:00